

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO MARIA - Presidente -

Dott. SCOTTI Umberto Luigi - Consigliere -

Dott. PARISE Clotilde - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

Dott. CATALOZZI Paolo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17190-2022 R.G. proposto da:

A.A., B.B., C.C. e D.D., tutti rappresentati e difesi dall'avv. Patrizia Succi, con domicilio eletto presso

il suo studio, sito in Roma, largo Somalia, 67;

- ricorrenti -

contro

Curatela speciale di E.E., rappresentata e difesa dall'avv. Guido Mussini, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, via Eleonora Fonseca Pimentel, 2;

- controricorrente -

Comune di (Omissis);

- intimato -

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma;

- intimato -

Procura generale presso la Corte di appello di Roma;

- intimato -

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 4057 DEL 2022, depositata il 14 giugno 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 aprile 2023 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

Svolgimento del processo

- A.A. e B.B., quali genitori del minore E.E., nonché C.C. e D.D., quali fratelli del medesimo minore, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma,

depositata il 14 giugno 2022, di reiezione dell'appello dei predetti genitori per l'annullamento della sentenza del locale Tribunale per i minorenni che aveva dichiarato lo stato di adottabilità del predetto minore;

- la Corte di appello ha ricostruito la vicenda in esame, riferendo dell'avvenuta sospensione dei genitori, per effetto del decreto del Tribunale dei minorenni di Roma del 22 aprile 2015, dalla responsabilità genitoriale sul minore, nonché sugli altri figli minori, e del collocamento di questi presso case famiglia, nonché dell'ammissione del figlio E.E. a un progetto di affidamento familiare successivamente interrotto per decisione della coppia affidataria, e dando atto degli elementi istruttori acquisiti nel corso sia del procedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, sia del procedimento di accertamento dello stato di abbandono;

- ha, quindi, confermato la valutazione del giudice di prime cure evidenziando, sulla scorta degli elementi istruttori acquisiti, la totale inadeguatezza dei genitori del minore E.E., peraltro affetto da una disabilità intellettiva associata a un disturbo dell'attenzione e del comportamento, ad assicurare un suo congruo e sereno sviluppo psico-fisico, nonché la loro incapacità a individuare e soddisfare adeguatamente i suoi bisogni, la mancanza di consapevolezza delle sue difficoltà, il mancato avvio di un serio e idoneo percorso di sostegno alla genitorialità e l'esistenza di un contesto familiare deprimente e privo di risorse affettive e morali;

- il ricorso è affidato a quindici motivi;

- resiste con controricorso la Curatela speciale di E.E.;

- le altre parti intime non spiegano alcuna difesa;

- le parti costituite depositano memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c..

Motivi della decisione

- con il primo motivo i ricorrenti denunciano la "Violazione ex art. 360 n 3 c.p.c. - Violazione ex Legge n 184-1983, art. 1 - Diritto del minore a vivere nella famiglia d'origine biologica - Erronea motivazione - Pregiudizio interessi del minore - Violazione ex art. 360 c.p.c. n 5 - Omessa motivazione in merito ad episodi specifici pregiudizievoli, riguardanti l' inadeguatezza del ruolo genitoriale - Genericità - Nullità - Sentenza n 35110-2021 Corte di Cassazione - Sezioni Unite";

- evidenziano che la Corte di appello, pur dando atto dell' inizio di un progetto di assistenza domiciliare bisettimanale, del forte legame affettivo che legava il minore con la madre e della disponibilità manifestata da quest'ultima all'attivazione di percorsi di cura e sostegno, aveva concluso per l' inadeguatezza dei genitori senza menzionare alcuna condotta specifica, a loro imputabile, che avesse pregiudicato il minore e alcun elemento istruttorio di riscontro e omettendo la necessaria cautela e diligenza nel determinare le modalità di allontanamento dello stesso dalla famiglia di origine;

- con il secondo motivo deducono la "Violazione di legge ex art. 360 c.p.c. n 3 - Violazione ex Legge n 184-1993, art. 8 - Insussistenza presupposti - Definizione di stato di abbandono", in relazione alla mancata indicazione di specifici e concreti elementi da cui desumere l'esistenza dello stato di abbandono e la mancanza di accudimento del minore;

- i due motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;

- come accennato in precedenza, la Corte di appello ha ritenuto che le risultanze istruttorie acquisite

imponavano una valutazione di inadeguatezza dei genitori a garantire al minore "un congruo e sereno sviluppo psico-fisico, anche in ragione delle condizioni di salute di quest'ultimo, oltre che la incapacità degli stessi di individuare e soddisfare i bisogni del figlio, la mancanza di consapevolezza delle loro criticità che la incapacità di intraprendere un serio percorso di sostegno, in tempi compatibili con le esigenze evolutive di E.E.";

- ha, in particolare, fatto discendere siffatta valutazione dal contenuto delle relazioni del servizio sociale e della Casa famiglia presso la quale il minore era ospitato, in cui si dava atto dello scarso coinvolgimento emotivo dei due genitori nei confronti del figlio, della loro tendenza a minimizzare le problematiche, anche gravi, che affliggevano il minore, della loro incapacità di fornire il figlio stimoli adeguati e della loro predisposizione a soddisfare solo bisogni materiali piuttosto che prendere atto e cercare di risolvere seri disturbi comportamentali segnalati;

- ha, altresì, evidenziato che in tali relazioni si metteva in luce il comportamento della madre la quale, pur informata di allarmanti episodi segnalati dalla Casa famiglia (eccessi di ira, comportamenti aggressivi verso gli ospiti), si era sempre limitata a individuare la causa dell'allontanamento del minore dalla famiglia, senza tuttavia mostrare particolare azione per la sintomatologia manifestata dal bambino e senza assumere condotte finalizzate a evitare il ripetersi di tali comportamenti;

- ha, inoltre, valorizzato l'atteggiamento della donna la quale, in relazione all' iniziativa della figlia F.F. che aveva denunciato il padre sessuali, aveva omesso di cogliere i bisogni della prole e di svolgere la necessaria funzione protettiva dei soggetti deboli;

- convergenti conclusioni, secondo la Corte di appello, si desumevano anche dalla consulenza tecnico d'ufficio, svolta in primo grado e integrata in appello, la quale aveva messo in luce "una grave carenza della capacità genitoriali della coppia..., che necessiterebbe di un lungo percorso individuale, incompatibile da un lato con il mancato riconoscimento delle proprie criticità, da parte degli interessati, e dall'altro con le esigenze del bambino", affetto da una disabilità intellettiva di grado medio associata a un disturbo dell'attenzione e del comportamento (aggressività e impulsività);

- la sentenza di appello ha dato atto che il consulente tecnico d'ufficio, richiesto di integrare suo elaborato, ha riferito che nell'arco temporale compreso tra la prima relazione (22 febbraio 2021) e la consegna del secondo contributo (27 febbraio 2022), la coppia non si era attivata per avviare un percorso di supporto di recupero delle funzioni genitoriali e eliminazione delle carenze in ambito personologico nonostante la formale manifestazioni di disponibilità, per cui continuava a essere mancante una possibilità di recupero funzionale delle loro capacità e di comprensione completa e profonda del disagio che affliggeva il figlio e delle modalità speciali di rapporto che questo imponeva;

- la sentenza impugnata osserva che analoghe considerazioni erano contenute anche nella relazione elaborata dal centro regionale per i diritti dell' infanzia nella quale si rappresentava la tendenza della coppia a normalizzare le difficoltà e a minimizzare sia le problematiche cognitive psicologiche di ciascun figlio, sia le ragioni che avevano determinato l' istituzionalizzazione dei minori, nonché la presenza di alcuni aspetti problematici con particolare riferimento al funzionamento cognitivo intellettivo di entrambi i genitori e la possibilità di un potenziamento delle funzioni tra genitoriali attraverso un adeguato supporto il contenimento della coppia;

- il giudice di merito ha, poi, evidenziato che le richiamate relazioni dei servizi sociali e del responsabile della Casa famiglia restituivano "un contesto familiare deprimente, caratterizzato da gravi carenze genitoriali, tali da incidere negativamente sull'psico-fisico del minore, anche in relazione alle condizioni di salute del bambino, che richiederebbero oltre che l'accudimento fisico, anche una costante e attenta attenzione emotiva della coppia genitoriale non però è in grado di assicurare al figlio";
- ha aggiunto che le relazioni del Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare avevano dato atto che il bambino, all'età di cinque anni, non era autonomo nelle attività di base (mangiare, vestirsi, controllo sfinterico);
- ha, infine, valutato le vicende relative alle sorelle G.G. e F.F., le quali avevano rappresentato di essere stati vittime di abusi sessuali, in relazione a distinte situazioni, e ritenuto, indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla veridicità dei fatti denunciati, che gli stessi espressivi della scarsità di risorse affettive morali esistenti nel contesto familiare;
- ciò posto, ritiene questo Collegio che la Corte di appello ha indicato con sufficiente puntualità gli elementi fattuali indicativi dello stato di abbandono morale e materiale del minore e le fonti del suo convincimento, mentre i motivi in esame non si confrontano con l'argomentazione del giudice di merito limitandosi, da un lato, a un generico richiamare il principio secondo il ricorso alla dichiarazione di adattabilità di un figlio minore, ai sensi art. 15 l.n. 184 del 1983, è consentito solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, e dei quali il giudice di merito deve dare conto nella decisione senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi fattuali;
- dall'altro, i ricorrenti allegano la disponibilità mostrata nell'attivazione di percorsi di cura e sostegno e il legame affettivo che lega il minore alla madre, ma tali allegazioni non risultano concludenti, in quanto espressamente prese in esame e ritenute inidonee a dimostrare l'insussistenza dell'accertato stato di abbandono morale e materiale;
- con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della "Violazione ex 360 c.p.c. n 3 - Violazione ex Legge n 184 del 1983, art. 11 - 12 - Omesse indagini sull'esistenza di parenti stretti entro il IV grado – Litisconsorti necessari - Errata e travisata motivazione - Sussistenza di parenti entro il IV grado aventi rapporti significativi - Richiesta di affido intrafamiliare degli zii materni - Omessa motivazione - Intervento in appello dei fratelli C.C. e H.H.", rilevando l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui aveva omesso di rilevare la manifestazione di disponibilità all'affido intrafamiliare avanzata dagli zii materni del minore e dei fratelli C.C. e I.I.;
- con il quarto motivo lamentano la "Violazione ex art. 360 c.p.c. n 3-5 - Violazione ex Legge n 184 del 1983, artt. 11-12 - Domanda di affido intrafamiliare dapprima proposta dagli zii in primo grado e poi dei fratelli H.H. e C.C., in appello ad oggi riproposta dai fratelli I.I. e C.C. - Omessa ed errata motivazione", nella parte in cui la sentenza impugnata non aveva accolto la domanda di affido intrafamiliare avanzata dai fratelli C.C. e I.I.;
- i due motivi sono inammissibili;
- la doglianza muove dall'assunto che gli zii materni avessero manifestato la loro disponibilità all'affidamento del minore, ma tale circostanza è stata negata dalla Corte di appello, la quale ha espressamente escluso che parenti entro il quarto grado aventi un rapporto significativo con il

minore o con l' interesse ad instaurarlo fossero stati indicati dai genitori nel corso dell' istruttoria svolta in primo grado, evidenziando, anzi, che la stessa madre del minore, sentita dal Servizio sociale, aveva affermato che nessuno dei parenti stretti si era dichiarato disponibile in tal senso (cfr. pagg. 27-28);

- orbene, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l'accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell'operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715);

- il difetto di tale presupposto osta, dunque, all'ammissibilità della censura articolata con il terzo motivo;

- quanto, poi, alla decisione della Corte di appello di negare l'affidamento del minore presso i fratelli C.C. e I.I., la censura formulata sul punto con il quarto motivo si presenta generica e si risolve in una mera contestazione della valutazione del giudice di merito che, presupponendo una rivisitazione dei fatti accertati da questi accertati, non può essere esaminata in questa sede;

- con il quinto motivo censurano la sentenza impugnata per "Erronea e travisata motivazione - Violazione ex art. 360 c.p.c. n 5 - Elaborato peritale lacunoso, generico ed insufficiente - Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenza n 35110/2021", con riferimento alla mancata considerazione, ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono, del fatto che il nucleo familiare era composto anche da fratelli, quattro dei quali maggiorenni, incensurati e che svolgevano attività lavorativa;

- con il sesto motivo fanno valere la "Violazione ex art. 360 c.p.c. n 5 - Omessa motivazione- Esiti CTU - Insussistenza di patologie dei genitori, pregiudizievoli per uno sviluppo psico - fisico del minore – Insussistenza disturbi della personalità - Insussistenza pregiudizi nella crescita del minore - Insussistenza e non menzione episodi specifici - Osservazioni critiche CTP Dr I.I. - Omessa motivazione", per aver la Corte di appello recepito in modo erroneo, superficiale e travisato le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio;

- il settimo motivo verte "Sulle conclusioni della CT di parte Dr I.I.;

- Omissioni nella CTU - Omessa motivazione - Violazione ex art. 360 c.p.c. n 5", in relazione alla mancata motivazione sulle conclusioni rese nella consulenza tecnica di parte;

- tali motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili sia perchè a seguito della riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 operata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv., con modif., nella l. 7 agosto 2012, n. 134, l'omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione non sono più deducibili quale vizio di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), sia perchè si è in presenza di una ipotesi di "doppia conforme" che, ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., non consente la formulazione di censure per omesso esame di fatti decisivi e controversi ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

- in ogni caso, le doglianze si risolvono in una critica alla valutazione delle risultanze probatorie effettuate dalla Corte di appello che non è consentita in questa sede;

- con l'ottavo motivo i ricorrenti criticano la sentenza della Corte di appello per "Violazione ex art. 360 c.p.c. n 3 - Violazione ex Legge n 184 del 1983, art. 1 - CTU erronea e carente - Interesse

manifestato dai genitori e dai fratelli - Omessa indagine - Partecipazione ai giudizi - Oneri economici - Desiderio del minore - Diritto negato - Responsabilità del CTU - Minore in età preadolescenziale - Fallimento di precedenti esperienze - Ubicazione del minore in casa-famiglia ormai da anni - Diniego immotivato nel rientro a casa - Grave pregiudizio", con riferimento alla mancata valorizzazione della volontà manifestata dai genitori di poter riavere con sé il figlio;

- il motivo è inammissibile in quanto si risolve anch'esso in una critica della valutazione del materiale istruttorio effettuata dal giudice di merito e dallo stesso illustrata adeguatamente con riferimento a concreti elementi posti a fondamento della prognosi effettuata sull' insussistenza di una effettiva ed attuale possibilità di recupero;

- il nono motivo verte sulla "Integrazione/supplemento di CTU, lacunosa ed insufficiente - Violazione ex art. 115-116 c.p.c.", in relazione all' indagine consulenziale asseritamente incompleta, contraddittoria ed erronea, non basata all'attualità, che avrebbe inficiato la valutazione della Corte di appello;

- il motivo è inammissibile;

- la violazione dell'art. 115 c.p.c. presuppone l'allegazione che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre la violazione dell'art. 116 c.p.c. richiede l'allegazione che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (cfr. Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867);

- pertanto, laddove, come nel caso in esame, si deduca che il giudice abbia solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento delle prove, la censura è non ammissibile, se non in relazione alla violazione del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non prospettata, tuttavia, dai ricorrenti (così, Cass., Sez. Un., 30 settembre 2020, n. 20867);

- con il decimo motivo i ricorrenti deducono al "Erronea motivazione Violazione ex art. 360 n 5 c.p.c. - Esiti relazione Centro (Omissis) - Accoglibilità delle relative conclusioni - Attuazione di misure di supporto nel ruolo genitoriale - Nullità delle conclusioni della CTU sul punto - Erronea e travisata motivazione - Sentenza Corte di Cassazione";

- sostengono, sul punto, che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare, anche alla luce delle osservazioni contenute nel report del centro (Omissis), se un intervento di sostegno avrebbe potuto rimuovere le rilevate situazioni di difficoltà;

- con l'undicesimo motivo lamentano la "Violazione ex art. 360 c.p.c. n 5 - Omessa e travisata motivazione - Incensuratezza genitori - Normale stile di vita - Non sussistenza di alcoldipendenze, o altro - Attività lavorativa espletata dal padre - Attività di casalinga svolta dalla madre-Esiti di CTU";

- i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili, stante l'operatività della preclusione della "doppia conforme" di cui all'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.;

- con il dodicesimo motivo si dolgono della "Violazione di legge ex art. 360 c.p.c. n 3 - Presunzione del principio di innocenza ex art. 27 co 2 Cost - Sul presunto abuso commesso dal padre Sig A.A. - Idoneità genitoriale In subordine Idoneità altro genitore (madre)", per aver la sentenza impugnata attribuito rilevanza al procedimento penale in cui era coinvolto il padre, A.A., benchè non ancora definito;

- il motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi;

- infatti, la Corte di appello non ha attribuito rilevanza all'esistenza di fatti di violenza sessuale oggetto di denuncia da parte della figlia F.F., sulla cui verifica non ha espresso alcuna valutazione, bensì alla circostanza che a tale denuncia non ha fatto seguito la dovuta attenzione da parte dei genitori e, in generale, dei membri della famiglia;

- con il tredicesimo motivo censurano la sentenza di appello per "Violazione di legge ex art. 360 c.p.c. 3 - Audizione del minore (Omissis) - Omissione - Grave compromissione dei diritti del minore.

Violazione di legge ex art. 12 della Convenzione di New York del 1989, ratificata con L. n. 176 DEL 1991 e dell'art. 3 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con L. n. 77 del 2003, nella parte in cui non si è dato corso all'ascolto del minore, ultradodicesimo"; - il motivo è fondato;

- in tema di provvedimenti in ordine alla convivenza dei figli con uno dei genitori, l'audizione del minore infradodicesimo capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, in relazione al quale incombe sul giudice che ritenga di ometterlo un obbligo di specifica motivazione (così, Cass. 25 gennaio 2021, n. 1474);

- orbene, benchè si fosse in presenza di un minore infradodicesimo, la Corte di appello ha omesso un siffatto adempimento, non illustrando le ragioni per le quali ha deciso di non procedere all'ascolto;

- all'accoglimento del tredicesimo motivo segue l'assorbimento dei motivi residui con cui è prospettata la "Omessa motivazione - Violazione ex art. 360 c.p.c. n 5 - Adozione mite - Sentenza Corte di Cassazione n 1476-2021", in relazione all'assenza di motivazione in ordine al ricorso alla cd. adozione mite (quattordicesimo motivo) e, in ordine alla statuizione concernente il regolamento delle spese processuali, la "Erronea ed ingiusta motivazione - Violazione ex art. 360 c.p.c. n 3 Violazione ex art. 91 c.p.c." (quindicesimo motivo), in quanto vertenti su questioni strettamente dipendenti;

- la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il tredicesimo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il quattordicesimo e il quindicesimo e inammissibili i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Ai sensi del D.Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52, dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità e gli altri dati significativi delle parti e dei minori.

Conclusione

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 6 aprile 2023.

Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2023